

Regolamento regionale 7 agosto 2023, n. 1.

“Modifiche al Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 (Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica)”

La Giunta regionale

ha deliberato

Il Presidente della Giunta regionale

visto l'articolo 121, quarto comma, della Costituzione;
visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6;
visto l'articolo 56, dello Statuto che disciplina la potestà regolamentare ed in particolare il comma 4;
visto il decreto presidenziale del 4 febbraio 2011, n. 23 (Direttive generali per la definizione dell'iter procedimentale per l'emanazione dei regolamenti regionali);
vista la legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016 - 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016);
visto il regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 (Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica);
vista la delibera della Giunta regionale n. 478 dell'1 agosto 2023;

Emana

il seguente Regolamento:

Art. 1

(Modifiche al Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11)

1. Il Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11 è così modificato:

a) all'articolo 3:

- 1) al comma 2 lettera e. dopo le parole “dei Comuni” sono aggiunte le parole “o dell'ACER, sentito l'Osservatorio Regionale sulla Casa di cui all'articolo 5,”;
- 2) al comma 2 lettera e. dopo la parola “finalizzati” sono aggiunte le parole “alla mobilità e/o”;
- 3) al comma 2 lettera e. dopo le parole “esigenze locali” sono aggiunte le parole “, i cui destinatari devono in ogni caso possedere i requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'articolo 9”;
- 4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. I programmi di cui al comma 2 lettera e., finalizzati alla riqualificazione del patrimonio ERP esistente in ambiti caratterizzati da particolare disagio socio-economico e degrado ambientale, possono prevedere sistemazioni provvisorie della durata massima di tre

anni per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a., b., c., d., e., g. e a condizione che i destinatari aderiscano a specifici programmi di monitoraggio della medesima durata.”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

De Luca

Note

Avvertenza: il testo del regolamento viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Regolamento regionale 28 ottobre 2019, n. 11: "Nuova disciplina per l'assegnazione, per la gestione e per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica".

Articolo 3: "Competenze della Regione".

"1. La Regione detta indirizzi programmatici in materia di:

- a. interventi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- b. gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- c. alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- d. realizzazione, acquisto o recupero di unità immobiliari ad uso residenziale destinate prevalentemente alla locazione a canone calmierato (sociale o concordato);
- e. redazione di progetti e realizzazione di interventi edilizi, opere di urbanizzazione ed infrastrutture affidati all'ACER;
- f. erogazione in materia di Edilizia Residenziale Pubblica di servizi di assistenza e consulenza tecnica ed amministrativa;
- g. convenzioni con i Comuni e gli altri enti pubblici per la prestazione di servizi e lo svolgimento dei compiti connessi alla gestione degli alloggi;
- h. politiche locative.

2. La Regione inoltre:

- a. propone iniziative riguardanti i programmi di riqualificazione urbana, comunque denominati;
- b. definisce programmi di interventi sperimentali e programmi di contenuto innovativo con particolare riguardo alle tecniche costruttive, al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché alla gestione degli immobili;
- c. definisce programmi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;
- d. definisce programmi di interventi, volti alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, afferente l'Edilizia Residenziale Pubblica (edifici ed aree) anche mediante programmi integrati di riqualificazione con il concorso di risorse pubbliche e private, di intesa con i Comuni interessati;
- e. approva, anche su proposta dei Comuni, particolari programmi finalizzati all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche situazioni ovvero alla sistemazione di nuclei familiari in occasioni di gravi e particolari esigenze abitative o per ovviare peculiari esigenze locali.
- f. definisce le misure di politiche abitative di contrasto a situazioni di disagio socio-economico per morosità incolpevole;
- g. definisce la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione destinato o destinabile alla Edilizia Residenziale Pubblica;
- h. promuove l'attivazione di fondi immobiliari destinati alla realizzazione di alloggi sociali e alla riqualificazione urbana;
- i. approva Piani di Vendita proposti ai sensi dell'articolo 29."